

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRACASSI, ISGRÒ, LA PENNA, DE CAPUA, ALBA, BALDELLI, VALIANTE, AGOSTA, SIMONACCI

Presentata il 10 giugno 1960

Norme sulla istituzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni del ruolo della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo al vostro esame rende finalmente giustizia ad una categoria di impiegati postelegrafonici che rivendicano un trattamento adeguato alla loro esperienza, attività e preparazione professionale e che non sono ancora riusciti a vedere accolte le legittime richieste avanzate.

Il personale in questione costituisce il ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio (Tabella L dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119) le cui funzioni sono specificate nell'articolo 37, primo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119: funzioni che per la loro natura e importanza sono pressoché identiche a quelle proprie degli impiegati della carriera di concetto e perfino di quella direttiva.

Detti impiegati aspirano, fondatamente, all'inserimento nella carriera di concetto non tanto in dipendenza della statuizione sopra accennata che attribuisce loro funzioni delle carriere superiori, confinandoli, però, in quella esecutiva, quanto e principalmente per il fatto che essi, nella stragrande maggioranza, disimpegnano da lunghi anni funzioni superiori addirittura a quelle indicate nel citato articolo 37 della legge n. 119.

Di importanza determinante è poi il fatto che trattasi di personale che ha in linea generale sostenuto esami per l'immissione in carriera e per la progressione nella

medesima. E — si badi bene — detti esami per la progressione, fino all'entrata in vigore della riforma burocratica (1° luglio 1956), si sono profondamente differenziati da quelli analoghi in uso presso le altre Amministrazioni dello Stato, nel senso che erano articolati quasi esclusivamente su materie giuridiche mentre questi ultimi non si discostavano da un generico accertamento sulla capacità professionale in mansioni d'ordine. E basta citare al riguardo il programma del concorso per merito distinto a n. 187 posti di capo ufficio bandito dopo circa venti anni di stasi, nel dicembre 1951, in quanto la cognizione di detto programma può essere utile ai fini di una valutazione comparativa rispetto ai programmi adottati nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per i concorsi d'ingresso nella carriera di concetto:

Prove scritte:

1°) Leggi che regolano nei rapporti interni i vari servizi affidati alla Amministrazione postale.

2°) Risoluzione di un quesito pratico sulla applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni concernenti i vari servizi esercitati dall'Amministrazione postale.

3°) Nozioni di diritto amministrativo: Amministrazione generale dello Stato — Consiglio di Stato — Corte dei conti — Amministra-

zioni locali e centrali — Leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili; sulle pensioni; sulla cedibilità e sequestrabilità dello stipendio.

4°) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

5°) Nozioni di contabilità speciale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (facoltativa).

6°) Traduzione di un brano in lingua francese, inglese, tedesco, spagnolo (facoltativa).

Prove orali: (oltre quelle delle prove scritte):

A) Nozioni generali di diritto civile (patria potestà, minore età, tutela ed emancipazione, maggiore età, interdizione e inabilitazione, successioni e contratti, diverse forme di società commerciali, cambiale ed assegno bancario, requisiti essenziali della cambiale: girata, accettazione, avallo, scadenza, pagamento, protesto, azione cambiaria.

B) Geografia delle comunicazioni.

A detto concorso per capo ufficio parteciparono n. 1445 candidati e di essi soltanto n. 156 vennero dichiarati vincitori avendo riportato almeno 8 decimi di media stabilita nelle quattro prove scritte ed in quelle orali mentre n. 193 conseguirono la semplice idoneità.

Il concorso venne condotto con rigore estremo ed, in proposito, è utile ricordare che, contemporaneamente a detto concorso a capo ufficio (ex grado IX, Gruppo C), se ne tenne anche uno a 1.500 posti per l'ammissione nella carriera di concetto (ex grado XI, gruppo B), riservato al personale postale e telegrafico interno fornito di titolo di studio; molti impiegati parteciparono quindi ad ambedue i concorsi ed i risultati che ne seguirono sono abbastanza eloquenti: su n. 184 partecipanti appunto ad ambedue i concorsi, soltanto 38 li vinsero ambedue, n. 40 vinsero quello per il gruppo B conseguendo la sola idoneità in quello a capo ufficio, mentre ben 106 furono bocciati (neppure ammessi alla prova orale) in quello a capo ufficio, vincendo, peraltro, anche brillantemente, quello per il gruppo B. Da notare che nessuno dei 184 partecipanti ad ambedue gli esami vinse, o riuscì idoneo, in quello a capo ufficio e venne bocciato a quello per il gruppo B.

Orbene, va tenuto presente che questo personale bocciato al concorso per capo ufficio e vincitore contemporaneamente di quello per il gruppo B ha raggiunto qualifiche elevate nella carriera di concetto, corrispondenti agli

ex gradi VII e VIII. gruppo B; di converso, quello vincitore del concorso a capo ufficio continua a stazionare nella posizione, in questo caso umiliante, di personale della carriera esecutiva svolgendo, come già detto, di fatto e di diritto, funzioni di concetto e di dirigenza.

Si tratta di un esempio, forse esteriormente il più eloquente, ma non il solo, che valga a dimostrare come gli impiegati appartenenti al ruolo dei capi di ufficio siano in possesso di qualificazioni tali da farli giudicare meritevoli del passaggio nella categoria superiore.

Come, infatti, potrebbe essere giudicato immeritevole un personale che ha superato prove selettive di esame veramente complesse ovvero che presta lodevole servizio in funzioni superiori e di dirigenza anche da decenni?

Bene ha operato l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha ottenuto con l'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che gli impiegati degli uffici appartenenti alla carriera esecutiva possano far passaggio nella qualifica corrispondente della carriera di concetto, alla sola condizione che abbiano svolto le funzioni proprie di quest'ultima carriera per 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, oppure abbiano conseguito l'idoneità negli esami per la progressione in carriera.

Ora, buona parte degli impiegati postelegrafonici nel ruolo dei capi di ufficio soddisfano, ed abbondantemente, ad ambedue le condizioni e, pertanto, non sembra che una disparità così evidente tra postelegrafici e ferrovieri possa continuare a sussistere, considerato che nell'uno e nell'altro caso trattasi di impiegati preposti a funzioni di natura particolare attinenti ai servizi d'istituto delle due Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e delle poste e delle telecomunicazioni con ordinamento autonomo, funzioni che hanno giustificati i trattamenti discriminati, anche sul piano economico, nei confronti degli impiegati dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato.

D'altronde, anche senza ricorrere a precedenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato in materia di passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto, è sufficiente ricordare il provvedimento legislativo promosso dalla stessa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel 1948 e precisamente il decreto legislativo 18 marzo detto anno, n. 376 in base al quale sono stati immessi nel grado corrispondente della carriera di concetto (allora gruppo B) circa tre-

mila elementi appartenenti al gruppo *C* e sforniti di titolo di studio.

Tale immissione è stata sancita in considerazione del fatto che gli interessati erano riusciti vincitori o idonei in concorsi per esami di merito distinto ovvero avevano superato esami di particolare impegno per l'ingresso nella carriera esecutiva; ed è stata fatta, peraltro, astrazione dalle mansioni disimpegnate da ciascun avente titolo. Né può obiettarsi che tale massiccia immissione nel gruppo *B* di personale qualificato benché sfornito di titolo di studio abbia dato risultati men che ottimi, dal momento che anche in atto di detto personale molti sono ancora gli impiegati in servizio che hanno raggiunto il vertice della carriera e ricoprono nell'Amministrazione incarichi di rilievo. E neppure può ragionevolmente sostenersi, in contrario, che i criteri ai quali si ispirò l'Amministrazione nel 1948 nel proporre il citato decreto legislativo n. 376 non sono da ritenere più validi stante la mutata disciplina del rapporto di pubblico impiego e dell'ordinamento gerarchico introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entrato in vigore il 1° aprile 1957, cui ha fatto seguito la legge 27 febbraio 1958, n. 119, già citata, concernente l'ordinamento e lo stato giuridico del personale postale e telegrafico, in quanto il principio, prima vigente, secondo il quale per l'accesso a ciascuna delle quattro carriere era necessario il possesso del titolo di studio adeguato (laurea per il gruppo *A*, diploma gruppo *B*, scuola media inferiore per il *C* e licenza elementare per il subalterno) è venuto meno per effetto proprio delle disposizioni di cui agli articoli 161 e 173 del citato nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in virtù dei quali gli impiegati della carriera di concetto e quelli della carriera esecutiva sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'immissione nelle carriere rispettivamente superiori a prescindere dal titolo di studio richiesto per le medesime. Il nuovo stato giuridico ha quindi creato una situazione più agevole per i fini che ci proponiamo avendo, in sostanza, infranto il principio della divisione del personale in gruppo gerarchico in relazione al titolo di studio posseduto.

Inoltre neppure può trascurarsi di considerare che, con disposizioni eccezionali di vario genere particolarmente numerose e continue presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, si sono immessi e si continuano ad immettere su vastissima scala nei

ruoli del personale esecutivo elementi del personale subalterno in possesso, per buona parte, si e no della licenza di scuola elementare e senza far precedere l'immissione da prove selettive di sorta ed alla condizione unica che tale personale abbia prestato servizio con funzioni impiegate d'ordine per periodi relativamente brevi. Sono considerate, peraltro, funzioni impiegate anche quelle di dattilografa, protocollista, ecc., che nulla hanno a che vedere con quelle previste dall'ordinamento postale e telegrafico per i capi di ufficio del ruolo omonimo.

Una situazione tanto anomala viene a determinare evidentemente un disagio morale veramente pesante per il personale che interessa, il quale non può rassegnarsi a dover subire una così forte diversità di trattamento nei confronti degli altri impiegati, ed è, quindi, portato a constatare come gli esami complessi e rigorosi sostenuti, sia per la progressione che per l'immissione in carriera, non siano tenuti concretamente in alcun conto dall'Amministrazione al pari delle funzioni di concetto e direttive che da tanto tempo disimpegna lodevolmente.

Il provvedimento che abbiamo predisposto viene a sanare la singolare situazione illustrata, nella maniera più conveniente, in quanto, pur andando incontro alle legittime aspirazioni degli impiegati del ruolo dei capi d'ufficio, non crea riflessi negativi nei confronti di altre categorie di personale.

Allo scopo l'articolo 1 della proposta di legge prevede la soppressione del ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio e la contemporanea istituzione del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio con una consistenza organica identica a quella del ruolo soppresso.

L'articolo 2 disciplina l'inquadramento del personale nel nuovo ruolo salvaguardando la posizione economica e giuridica di ciascun interessato.

Con l'articolo 3 si provvede a dettare le norme per l'assorbimento dei posti che si renderanno gradualmente vacanti nel ruolo ad esaurimento istituito ed, all'uopo, è prevista l'assegnazione di tali posti al ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile ed a quello dei direttori ed ispettori di ragioneria. Si è peraltro ritenuto opportuno demandare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, la fissazione delle modalità per la ripartizione dei posti anzidetti fra i ruoli in que-

stione, nella considerazione che il Ministro competente potrà valutare meglio di qualunque Organo le esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al riguardo.

Anche per quanto attiene alle attribuzioni del suddetto personale l'articolo 4 dispone che queste vengano specificate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ma che esse non possano essere comunque inferiori per importanza a quelle assegnate in linea generale al personale interessato dall'articolo 37, primo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119. In proposito va precisato che si è reso necessario un tal rinvio nella considerazione che neppure per le attribuzioni del restante personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria è

stato ancora fatto luogo alla emissione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 33, 37 e 45 della citata legge n. 119, con i quali tali funzioni dovranno essere specificate.

L'articolo 5 detta poi le disposizioni permanenti e transitorie per la progressione in carriera nel nuovo ruolo ad esaurimento, mantenendo in linea generale quelle vigenti per il ruolo di concetto del personale amministrativo contabile.

L'articolo 6 provvede all'abrogazione di norme contrastanti con quelle del provvedimento e l'articolo 7 indica la copertura della maggiore spesa, da presumersi inferiore ai 300 milioni, con le disponibilità del capitolo n. 1 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato *I* alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppresso ed è istituito in sostituzione del medesimo il ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio, come dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

ART. 2.

Sono collocati nel ruolo di nuova istituzione di cui al precedente articolo gli impiegati del soppresso ruolo organico dei capi di ufficio ed il collocamento è disposto nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di appartenenza nel soppresso ruolo organico della carriera esecutiva dei capi di ufficio, nello stesso ordine di ruolo.

L'anzianità di ruolo e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza è conservata a tutti gli effetti.

ART. 3.

Dopo la prima applicazione della presente legge, i posti che si renderanno vacanti nel ruolo di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge saranno soppressi a cominciare dalla qualifica meno elevata e saranno contemporaneamente portati in aumento nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile e nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria ed equiparati, di cui rispettivamente alle tabelle *G* e *F* dell'allegato *I* alla citata legge 27 febbraio 1958, n. 119. Le modalità per la ripartizione di tali posti da assegnare ai due ruoli anzidetti saranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Le attribuzioni del personale collocato nel ruolo organico della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio, da assegnarsi alle diverse qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni soggetto alla registrazione della Corte dei conti, non po-

tranno essere inferiori per importanza a quelle indicate nell'articolo 37, primo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ART. 5.

Le promozioni nel ruolo organico della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio si effettuano con le stesse norme in vigore per il ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, di cui alla tabella *G* dell'allegato *I* alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. Tuttavia, dopo effettuato l'inquadramento previsto dal precedente articolo 2, i posti che risulteranno disponibili nella qualifica di primo dirigente di ufficio potranno essere conferiti per una volta soltanto mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore cheentino un'anzianità complessiva di ruolo non inferiore ad anni dieci ed abbiano, per un triennio, disimpegnato lodevolmente funzioni comprese tra quelle indicate nell'articolo 37, 1° comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 42 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente legge valgono per il personale dell'annessa tabella le disposizioni riguardanti gli impiegati della tabella *F* dell'allegato *I* alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

ART. 7.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con le disponibilità del capitolo n. 1 del proprio bilancio.

ALLEGATO

TABELLA N. 1

Ruolo organico della carriera di concetto dei dirigenti di ufficio (ad esaurimento).

Coeff. 500	—	Dirigente capo di ufficio	N.	100
»	402	—	Dirigente principale di ufficio	» 350
»	357	—	Primo dirigente di ufficio	» 1.100
»	284	—	Dirigente di ufficio	» 900
				=====
			N.	2.450
				=====